



Marco Orlandoni
Raffaele Ferrandino

Notai Associati

Piazza Trento e Trieste, 2/2

40137 - Bologna

Tel. 051 308776

Via Borgo Romano, 1

40053 - Valsamoggia, loc. Bazzano

Tel. 051 830890

morlandoni@notariato.it

rferrandino@notariato.it

N. 16981 di Repertorio

N. 13249 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
"POLISPORTIVA MONTEVEGLIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA"

- con sede in Valsamoggia -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore dieci e trentatre.

- 21 dicembre 2023, ore 10 e 33 -

In Valsamoggia, località Bazzano, nel mio studio in via Borgo Romano n.1. Innanzi a me dottor **RAFFAELE FERRANDINO**, Notaio in BAZZANO, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il Signor:

- **CASAGRANDE** Giacomo, nato a Bazzano (Bo) il 25 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui oltre, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata **"POLISPORTIVA MONTEVEGLIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Valsamoggia (Bo), località Monteveglio, piazza Libertà n. 12, codice fiscale 04027940370,

richiede a me Notaio

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione predetta qui convocata in seconda convocazione al fine di discutere e di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione modifiche statutarie ai sensi del d.lgs. 36/21 e ss. mm..

Al che aderendo io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza, a norma di Statuto e per determinazione unanime degli intervenuti, esso comparente il quale, col consenso degli intervenuti stessi, dopo aver affidato a me Notaio le funzioni di segretario, e dopo aver constatato e fatto constatare:

- **Che** la presente assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo ed alle ore 10.30 nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto;

- **Che** su n. 789 (settecentottantanove) associati, aventi diritto di voto, sono presenti e/o rappresentati numero 5 (cinque) associati in proprio e più precisamente i Signori Vaccari Carla, Stocchi Valentina, Borsari Ermes, Sangiorgi Federica e se medesimo;

- **Che** a norma di legge e del vigente statuto associativo l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con qualunque numero degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

tutto ciò constatato e fatto constatare,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e, col consenso degli intervenuti che dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, dichiara aperta la seduta.

SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Venendo alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che, essendo ormai da tempo entrato in vigore il Decreto

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO BOLOGNA

Il 28 dicembre 2023

al n. 59408

Serie 1T

Euro 245,00

Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge 08 agosto 2019 n. 86, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, appare quanto mai opportuno adeguare il vigente statuto associativo ai dettami della suddetta normativa. Il Presidente pertanto consegna a me Notaio il testo come sopra aggiornato dello statuto associativo e che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente. Tale testo viene aggiornato secondo quanto prescritto dall'articolo 7 del suddetto decreto, i quali aggiornamenti vengono esaurientemente spiegati dal Presidente all'assemblea e che in ogni caso non modificano gli aspetti salienti della struttura associativa.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo esauriente disamina, mediante voto palese per alzata di mano, con il voto favorevole dei 5 (cinque) associati presenti, con il voto contrario di nessun associato e con l'astensione di nessun associato, come il Presidente mi dichiara,

DELIBERA

- di approvare le modifiche allo statuto associativo come esposto dal Presidente, il cui testo aggiornato è già allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente pertanto proclama approvata la deliberazione dell'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta essendo le ore dieci e quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale ho dato lettura al comparente, presente l'assemblea, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e quarantacinque.

Consta di pagine intere tre e parte della quarta, di un foglio.

F.to CASAGRANDE Giacomo

F.to Raffaele Ferrandino Notaio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

1. L'Associazione denominata "POLISPORTIVA MONTEVEGLIO Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile quando consentito dalla legge "POLISPORTIVA MONTEVEGLIO ASD". è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.
2. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati a norma dell'art. 16.

Articolo 2 - Sede

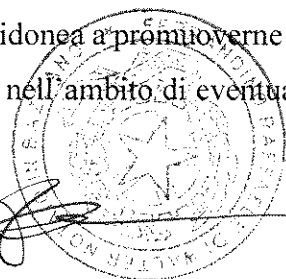
1. L'Associazione ha attualmente sede in Valsamoggia (Bologna). L'indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune.
2. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3 - Scopi ed oggetto dell'Associazione

1. L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna
2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.
3. La Polisportiva, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, in particolare quelle connesse alle discipline di pallacanestro, calcio, atletica leggera, corsa campestre, nordic e fitwalking, ginnastica ritmica e artistica, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, cultura fisica, kung fu, danza sportiva, tennis, padel, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. La Polisportiva potrà svolgere altre attività nell'ambito di eventuali ulteriori discipline riconosciute dalle competenti autorità sportive.

Luca Fenucci

[Signature]



4. La Polisportiva esercita in via stabile e principale l'organizzazione delle suddette attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale-turistico che sportivo, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, corsi, camp, attività ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto delle norme degli organismi sportivi nazionali a cui si affilia.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali:
- a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline sociali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
 - c) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline praticate, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti e simili;
 - d) l'attività ludica e ricreativa, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, spacci interni e shop di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
 - e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al

raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e, per quanto di competenza, del CIP, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS), a cui, previa delibera di Consiglio Direttivo, deciderà di affiliarsi; si impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei suddetti organismi sportivi a cui si affilia dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri tesserati, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti delle FSN, DSA ed EPS a cui risulterà affiliata nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni o società affiliate.
8. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi e tutte le associazioni senza scopo di lucro che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:
 - a) presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
 - b) dichiarare di accettare le norme dello statuto;
 - c) versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo, con facoltà di fissare una quota di adesione annuale differenziata tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche.

Lia como la yond



2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. L'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, le stesse dovranno essere sottoscritte dal rispettivo rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo ne delibererà l'ammissione, previo versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l'effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle della Polisportiva. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome ed il logo dell'Associazione e ad utilizzare gli impianti di cui la Polisportiva ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci. Tali enti partecipano alle Assemblee sociali attraverso i propri rappresentanti legali (o altro componente dell'organo direttivo dell'ente regolarmente designato a norma di statuto).
4. La qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione ed è comunque subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve sempre essere motivato.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. È statuita la non frazionabilità della quota o contributo associativo e la sua non trasmissibilità a terzi, nonché il divieto di rivalutazione della medesima.
7. Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.
8. Tutti i soci, hanno diritto:
 - a. di ricoprire le cariche associative, se maggiorenni;
 - b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano regolarmente versato la quota associativa. Nell'Assemblea dei soci che elegge i

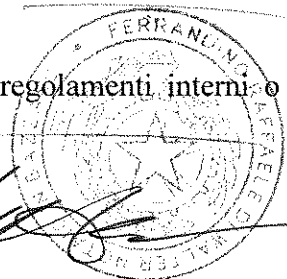
componenti del Consiglio Direttivo il diritto di voto spetta ai soci ~~e associati~~ decorsi due mesi dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

9. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
10. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ivi incluse eventuali manifestazioni.
11. I soci o associati sono tenuti a:
 - a. versare la quota associativa annuale (ove prevista) e gli eventuali contributi straordinari approvati ai sensi del presente Statuto;
 - b. partecipare attivamente alla vita sociale;
 - c. osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che, fin dal momento della richiesta di associazione, conosceranno e dichiareranno di accettare;
 - d. osservare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e. non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione e dei suoi Organi.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.
3. Decade automaticamente il socio o associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, decorso il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:
 - a. danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
 - b. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

Giuseppe Longo



- c. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e scopi dell'Associazione.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato comunicato in forma scritta il fatto che giustifica l'esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data della prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento dello stesso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio obbliga comunque al rispetto degli impegni economici assunti in costanza di rapporto associativo.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Tesoriere;
 - e. il Collegio dei Revisori.
2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti disposti dalla vigente normativa, potrà deliberare il riconoscimento di eventuali indennità da riconoscere al Presidente e/o ad altri componenti degli organi sociali investiti di particolari incarichi o responsabilità nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

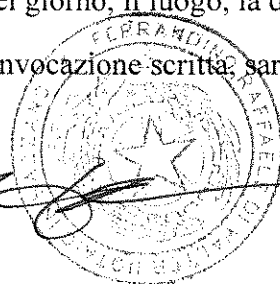
Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva le linee generali del programma di attività per l'esercizio sociale;
 - b. approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente;
 - c. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - d. approva eventuali regolamenti interni e le eventuali variazioni;
 - e. elegge i membri del Collegio dei Revisori;
 - f. delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - g. delibera su tutti gli argomenti che non rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo e che siano legittimamente sottoposto al suo esame ai sensi del presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo, ne ravvisino la necessità.
4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci o associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, a norma dell'art. 20 codice civile. In tal caso i soci o associati che ne faranno richiesta dovranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci o associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta.
6. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e comunicazione tramite posta elettronica ordinaria almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno

Pro comp. Jacopo

[Signature]



ugualmente valide le riunioni cui partecipino in proprio o siano rappresentati per delega tutti i soci.

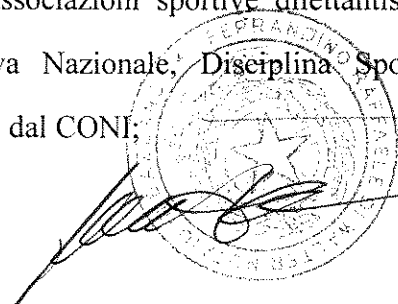
7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e comunicazione tramite posta elettronica ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino in proprio o siano rappresentati per delega tutti i soci.
8. L'Assemblea straordinaria, delibera sulle seguenti materie:
 - a. modificazione dello statuto sociale;
 - b. elezione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza anticipata di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
 - c. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - d. scioglimento e durata dell'Associazione, modalità di liquidazione e nomina dei liquidatori.
9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea, ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione ovvero in luogo ritenuto idoneo a consentire la concreta partecipazione dei soci o associati. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
11. L'Assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, dal Consiglio Direttivo, a garantirne la massima diffusione.

14. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci o associati. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, possono essere fissate solo dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci o associati intervenuti o rappresentati.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (tranne quelle relative allo scioglimento dell'Associazione) sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
16. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti dei soci ai sensi del successivo art. 16.
17. Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni in cui si trova in potenziale conflitto interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

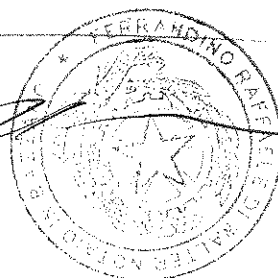
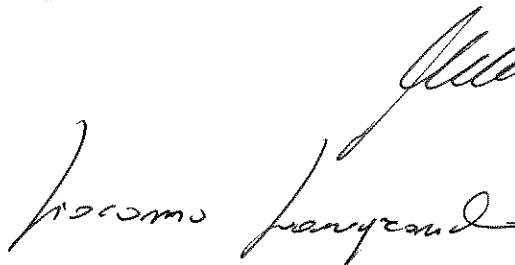
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo provvede nel proprio ambito, in occasione della prima riunione, ad eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario tra i soci dell'Associazione. Qualora sia nominato al di fuori di fuori dell'ambito del Consiglio Direttivo, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e i suoi membri sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni che abbiano i seguenti requisiti:
 - a. regolare versamento della quota associativa;
 - b. non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Pro como Proponde



- c. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - d. non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un qualsiasi organismo sportivo nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
4. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea.
 5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.
 6. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di voti tra i non eletti, alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
 7. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualunque cosa, non comportano la decadenza del Consiglio.
 8. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere – in un arco temporale non superiore a sette giorni – la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo che resterà in carica in regime di *prorogatio*.
 9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
 10. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- c. predisporre il progetto rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - d. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
 - e. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione;
 - f. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g. deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
 - h. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
 - i. fissare la quota annuale associativa;
 - j. proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali integrazioni delle quote associative o contributi straordinari *una tantum*;
 - k. adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli organismi sportivi nazionali a cui l'Associazione risulta affiliata nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;
 - l. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
12. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta, senza formalità.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto.



14. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci e associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
2. In caso di sua assenza o impedimento o dimissioni, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione. Ove non sia nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all'archivio ed alle operazioni connesse al tesseramento dei soci o associati; è altresì responsabile della gestione dei dati.

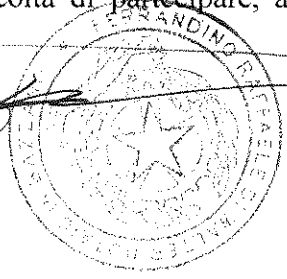
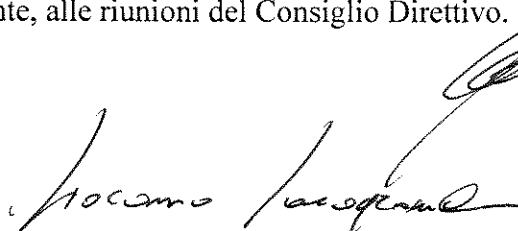
Articolo 11 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; in particolare:
 - a. è il responsabile della gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
 - b. cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;

- c. ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico;
 - d. deve tenere un'accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
 - e. provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
 - f. conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti.
3. Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Tesoriere, al Segretario o ad altri soci dell'Associazione, delega ad operare con istituti di credito ed uffici postali, a trarre assegni sui conti correnti dell'associazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tutto, con firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo verrà fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori

- 1. Il Collegio dei Revisori è nominato solo se richiesto dalla legge o su delibera dell'Assemblea dei soci.
- 2. Il Collegio dei Revisori è composto, ai sensi dell'art.2397 codice civile, da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci, fra soci o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.
- 3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.



4. L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - a. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
 - b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - d. dalle quote associative versate dai soci;
 - e. dal ricavato di eventuali attività commerciali svolte in via sussidiaria e non prevalente dall'Associazione;
 - f. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal rendiconto economico-finanziario;
 - g. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
2. La Polisportiva costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

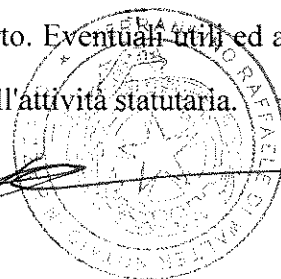
Articolo 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a. quote associative annuali;
 - b. contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 15 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario dell'Esercizio precedente, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci o associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del Rendiconto relativo all'Esercizio precedente può essere convocata al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo stesso, e nei limiti della legge.
4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti e saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

[Handwritten signature]



TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta qualora prevista dalla normativa vigente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Io sottoscritto dottor Raffaele Ferrandino, Notaio in Bazzano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs n. 82/2005.

F.to Raffaele Ferrandino Notaio